

**COMUNE DI CALANGIANUS**  
**Provincia Gallura Nord Est Sardegna**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Verbale n. 7<br/>del 09/03/2026</b> | <b>Parere su proposta di deliberazione inerente il PIAO 2026-2028;</b> |
|--|--|

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

**Vista** la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

**“Art. 19 – Assunzioni di personale.**

...omissis...

*8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;*

**Vista** la proposta di G.C. n. 25 del 06-03-2026 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIAO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028.”;**

**Visto che**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.10.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30.01.2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028,
- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17/02/2026, esecutiva, è stato approvato il PEG 2026;

**Considerato che:**

- nella sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO, sono stati programmati gli interventi relativi alla struttura organizzativa, all'organizzazione del lavoro agile, e piano triennale dei fabbisogni del personale;
- nella sezione 3.3 del PIAO, relativa al Piano dei fabbisogni del Personale, è determinata la programmazione relativa alle assunzioni programmate per il triennio 2026/2028 che prevede l'assunzione delle seguenti figure professionali compresa quella dell'Istruttore Amministrativo Contabile prevista nella presente proposta n. 110 del 01-10-2025:

**Visto** l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

**Visto** l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

**Viste** le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

**Visto** il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Le capacità assunzionali di enti locali e regioni continuano anche per il 2025 e per gli anni successivi ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; dal 1° gennaio sono entrate in vigore le disposizioni dell'articolo 33 del DI 34/2019 per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi. Viene formalizzato per tutte le Pa che anche le assunzioni e le cessazioni per mobilità volontaria entrano nelle capacità assunzionali. È inoltre previsto che occorre dar corso alla mobilità volontaria prima dell'indizione di un nuovo concorso. Sono queste le principali novità di cui tenere conto da quest'anno.

Dallo scorso 1° gennaio la legge 207/2024 (**legge di Bilancio 2025**) prevede che si cominci ad applicare due importanti novità.

In primo luogo, gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcde inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della soglia.

Sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 (del 2019 per le Province e le Città metropolitane) o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del DI 34/2019. Per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni, il che dovrebbe determinare una progressiva riduzione della spesa per il personale.

Nella determinazione della spesa del personale e, quindi, delle capacità assunzionali si deve tenere conto degli effetti determinati dai rinnovi contrattuali, cioè dell'aumento della spesa del personale e, quindi, con la diminuzione delle capacità assunzionali.

La legge 207/2024 prevede per le amministrazioni territoriali diverse da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, quindi per le unioni, i consorzi, le Ipab, le comunità montane e gli enti regionali, il tetto è fissato nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.

**Visto** l'art. 4 del DM 17.03.2020 il quale fissa il valore soglia della spesa di personale per i comuni appartenenti alla fascia demografica g) da 3.000 a 4.999 abitanti, fascia alla quale appartiene il Comune di Calangianus, nella misura del 27,20% rispetto alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;

**Rilevato** che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**Visto** che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le: Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE diparte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999(altre forme di lavoro flessibile);

**Richiamato** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

#### **Rilevato che:**

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai "Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

- SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;
- SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
  - a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico;
  - b. Sottosezione di programmazione Performance;
  - c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza;
- SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO;
  - a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;
  - b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;
  - c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- SEZIONE 4 – MONITORAGGIO.

Il PIAO si dovrà poi approvare ogni anno entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

**Vista** la determina del settore Area Economico-Finanziaria n. 28 del 27/02/2026 avente ad oggetto **“Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28.”**

**Visto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2026 è stato istituito l’Ufficio di Staff al Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs 267/2000 per cui sono previste n. 2 figure di Istruttori Amministrativi a tempo determinato (12 mesi prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco) e parziale 18 ore per una spesa complessiva di € 26.621,27, di cui € 17.747.51 anno 2026 ed € 8.873,75 anno 2027.

**Visto** che l’Ente ha in servizio personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31-bis del D.l. 152/2021 (L’articolo 31-bis del d.l. 152/2021 prevede che i singoli enti beneficiari, individuati dall’Agenzia per la coesione territoriale, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Agenzia stessa nel rispetto dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).  
 Categoria C-1 Unità lavorative Part Time di cui:

- Spesa anno 2026 €. 4.376,71.

**CALCOLO LIMITI ASSUNZIONALI TRIENNIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM. 17/03/2020**

| <b>Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.</b> |                |  |                       |  |              |
|---|----------------|--|-----------------------|--|--------------|
| Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020                          |                |  |                       |  |              |
| <b>Abitanti</b>   | 3763           | <b>Prima soglia</b>                          | <b>Seconda soglia</b> | <b>Incremento spesa - I FASCIA</b>   |              |
| <b>Anno Corrente</b>  | 2026           | 27,20%                                       | 31,20%                | %  | €            |
| <b>Entrate correnti</b>   |                | <b>FCDE</b>                                  | 141.608,18 €          | 60,22%   | 549.231,75 € |
| Ultimo Rendiconto   | 6.118.830,38 € | <b>Media - FCDE</b>                          | 5.372.590,85 €        | <b>Spesa massima 2026</b>  |              |
| Penultimo rendiconto  | 5.200.119,85 € | <b>Rapporto Spesa/Entrate</b>                |                       | 1.461.344,71 €   |              |
| Terzultimo rendiconto   | 5.223.646,85 € | 16,98%                                       |                       |  |              |
| 3   |                |  |                       |  |              |
| <b>Spesa del personale</b>  |                |  |                       |  |              |
| <b>Redditi da lavoro dipendente</b>   |                | Macroaggregato 101                           | 987.773,83 €          |  |              |
| <b>Spesa per il Segretario in convenzione</b>   |                | Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila |                       |  |              |
|   |                | Eventuale importo ricevuto                   |                       |  |              |
| <b>Somministrazione</b>   |                | BDAP U1.03.02.12.001                         |                       |  |              |
| <b>Quota LSU in carico all'Ente</b>   |                | BDAP U1.03.02.12.002                         |                       |  |              |
| <b>Collaborazioni coordinate e a progetto</b>   |                | BDAP U1.03.02.12.003                         |                       |  |              |
| <b>Altre forme di lavoro flessibile</b>   |                | BDAP U1.03.02.12.999                         |                       |  |              |
| <b>Totale spesa del personale</b>   |                | <b>Collocazione ente</b>                     |                       | 10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 165, della Finanziaria 2025) |              |
| Ultimo rendiconto   | 912.112,96 €   | Prima fascia                                 |                       | 54.923,18 €  |              |
| <b>Capacità assunzionale</b>  |                |  |                       |  |              |
| 549.231,75 €  |                |  |                       |  |              |

| Spesa del Personale   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; |              |                |
| Entrate Correnti  |              |                |
| Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.   |              |                |
| Fasce demografiche  | Prima soglia | Seconda soglia |
| Comuni con meno di 1.000 abitanti;  | 29,50%       | 33,50%         |
| Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;   | 28,60%       | 32,60%         |
| Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;   | 27,60%       | 31,60%         |
| Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;   | 27,20%       | 31,20%         |
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;   | 26,90%       | 30,90%         |
| Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;   | 27,00%       | 31,00%         |
| Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;  | 27,60%       | 31,60%         |
| Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;   | 28,80%       | 32,80%         |
| Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre  | 25,30%       | 29,30%         |
| Comuni che si collocano nella seconda fascia  |              |                |
| I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.  |              |                |
| Comuni che si collocano nella terza fascia  |              |                |
| A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.  |              |                |

**Visto** che il settore finanziario quantifica le previsioni di spesa di personale, per gli anni 2026/2028 al di sotto delle spese del triennio 2011/2013;

**Rilevato che:**

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”*;
- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 42.413,49 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009); dalla spesa si escludono i rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. La spesa prevista per il triennio 2026/2028 ammonta ad €. € 17.747.51 anno 2026 ed € 8.873,75 anno 2027 previste nella presente proposta;
- che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2026/2028 rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 905.958,35 , rispettando quanto disposto dal principio di cui all'art. 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**accerta**

che quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale rispetta:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

*esprime*

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 06-03-2026 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIAO “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028”** solo relativamente a quanto di propria competenza e cioè alla Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

*ed assevera*

il mantenimento alla data odierna, dell'equilibrio pluriennale per gli anni 2026/2028 a seguito dell'adozione della modifica del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata;

*rammenta*

-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione modificato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;  
-di provvedere alla trasmissione della Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 modificato al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potranno essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

**Si raccomanda:**

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art. 50 del CCNL del 21/05/18;

- che nel corso dell'attuazione del piano nella Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore ricorda che “nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza l'Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

**L'ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Dott.ssa Simona Scanu**